R.G. 288/2018

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Prima

VERBALE DI CAUSA

Oggi 14/11/2023, alle ore 00:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi:

per MAGRI' PIERA IRENE (C.F. MGRPRN56H56M088I) quale titolare della ditta individuale "*Papillon complementi d'arredo*" (P.I. 00840250880) e GIUNTA GIOVANNI (C.F. GNTGNN53H20M088B), l'avv. TRAINA SALVATORE, oggi sostituzione dall'avv. VINCENZO SPATARO;

UNICREDIT S.p.A., rappresentata dalla mandataria DOBANK S.P.A., nessuno compare;

per SPV PROJECT 1904 S.R.L., rappresentata dalla mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a, l'avv. INCORPORA EGIDIO oggi sostituito dall'avv. MAGNA MARABITA

Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

L'avv. Spataro si oppone all'odierna richiesta del c.t.u. ed insiste affinché la causa venga decisa, con distrazione dei compensi in favore dell'avv. antistatario.

L'avv. Magna insiste preliminarmente nel richiamo del c.t.u. in quanto il medesimo non ha formulato i risconti alle osservazioni del c.t.p., mediante espunsione del criterio del saldo zero. In via subordinata, discute la causa rispetto a quanto già scritto in atti e a verbale.

Il giudice

Si ritira in camera di consiglio.

Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Planeforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 288/2018 pendente tra:

MAGRI' PIERA IRENE (C.F. MGRPRN56H56M088D) quale titolare della ditta individuale "*Papillon complementi d'arredo*" (P.I. 00840250880) e GIUNTA GIOVANNI (C.F. GNTGNN53H20M088B) entrambi residenti in Vittoria, in via S. Martino n. 47, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. Salvatore Traina, ed elettivamente domiciliati in Vittoria, via P.pe Umberto n. 160, presso i locali dello Sportello delle criticità bancarie

ATTORI/OPPONENTI

contro

UNICREDIT **S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede sociale in Via Alessandro Specchi 16 Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti n.3, Tower 3, Milano, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 e, per essa, quale mandataria, DOBANK **S.P.A** in persona del legale rappresentante pro tempore**,** con sede legale in Verona Piazzetta Monte n.1 rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Incorpora elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Amalia Marabita in Ragusa Via Risorgimento n.55

CONVENUTA/OPPOSTA

e

SPV PROJECT 2021 **S.R.L.** con socio unico, con sede in Milano via Vittorio Betteloni n. 2, codice fiscale 10879880960 e per essa quale mandataria CERVED CREDIT S.P.A società per azioni con socio unico, con sede in San Donato Milanese, via dell' Unione Europea n. 6A-6B, codice fiscale 06374460969, rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Incorpora giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell 'Avv. Amalia Marabita in Ragusa Via Risorgimento n.55

TERZO INTERVENUTO

Conclusioni

Opponente: "*piaccia all'on.le tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, replica, ed eccezione, previa sospensio-ne del decreto ingiuntivo opposto:*

1. accertare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decre-to ingiuntivo n. 1903/17, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16.11.2017 e per l'effetto, accogliere l'opposizione proposta e revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto;

2. accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei rapporti bancari di conto corrente, contraddistinti coi nn. 410/3781 e 000328868, intrattenuti dalla sig.ra Magrì titolare della ditta individuale 'Papillon complementi d'arredo' con Unicredit S.p.A. (già, Banco di Sicilia S.p.A.),

particolarmente in relazione: a) alla nullità della clausola determinati-va del tasso di interesse debitorio, per l'assoluta indeterminatezza del tasso individuato; b) alla nullità della clausola di capitalizzazione dell'interesse anatocistico trimestrale; c) alla determinazione e appli-cazione di un tasso effettivo globale (TEG) superiore al tasso soglia determinato dalla L. n. 108/96, relativamente al periodo successivo all'anno '96; d) alla nullità della clausola che prevedeva la c.m.s., per-ché priva di causa; e) all'illegittima regolamentazione delle valute; f) nonché, da ultimo, ad ulteriori costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca opposta, in quanto prive di pattui-zione e valida causa;

3. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia delle fi-deiussioni omnibus, indebitamente richieste dalla Banca al sig. [redacted] e rilasciate in evidente spregio alle disposizioni ex artt.li 1938 e 1941 cod. civ.; 4. in via istruttoria, all'esito dell'integrale produzione in giudizio di tutta la documentazione (contratti, estratti conto, etc.) relativa sia al c/c n. [redacted] sia al successivo contratto n. [redacted] ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di: a) determinare il costo complessivo del credito e il saldo reale dell'intero rapporto bancario tra le parti; b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi, comprendenti eventuali interessi anatocistici, con conse-guente ricalcolo senza capitalizzazione; c) calcolare il tasso di interesse effettivo, periodo per periodo, applicato dalla Banca, mettendolo in re-lazione col tasso soglia, tenendo presente le operazioni di accredito ef-fettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perso la disponibilità dei correlativi importi; d) calcolare, per il periodo ante-riore alla legge antiusura, il superamento del tasso soglia, rimettendo la sua valutazione all'apprezzamento del giudice, ed invece, per il pe-riodo successivo all'entrata in vigore della Legge n. 108/96, calcolare il tasso usurario, sulla base dei parametri dettati dalla normativa anti usura sopra richiamata. Con vittoria di spese e compensi professionali", con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Traina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Parte opposta: "*piaccia all'ill.mo giudice unico adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare, per le ragioni dedotte in parte narrativa, che la presente opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del d.i. n. [redacted] anche in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile rappresentato dalle ipoteche gravanti sul patrimonio immobiliare degli opponenti; ritenere e dichiarare altresì, sempre alla luce di quanto sopra argomentato, la improcedibilità della domanda avversaria nonché l'intervenuta prescrizione e subordinatamente, nel merito, la infondatezza delle istanze, eccezioni e deduzioni tutte svolte da parte opponente e, per l'effetto, rigettare la proposta opposizione nella sua interezza, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. [redacted] Spese e compensi di giudizio*".

Parte intervenuta: "[t]*utto quanto sopra premesso, SPV Project 1904 S.r.l. e, per essa quale mandataria, Cerved Credit Management S.p.A., come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, per mezzo del presente atto e con il sottoscritto procuratore, si costituisce nel suindicato giudizio di opposizione a d.i. portante il n. 288/2018 R.G. reiterando e facendo proprie tutte le richieste e domande già formulate dalla cedente Unicredit S.p.A. da intendersi in questa sede reiterate e trascritte, con conseguente richiesta di estromissione dell'originario creditore*".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 12.01.2018 MAGRI' IRENE PIERA in qualità di debitrice principale, e GIUNTA GIOVANNI quale fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1903/2017, nei loro confronti emesso da questo tribunale, r.g. 4338/2017, in data 16/11/2017, su ricorso di DOBANK SPA quale mandataria della UNICREDIT SPA per il pagamento della complessiva somma di euro 103.816,09 oltre interessi e spese, pretesa a titolo di saldo debitorio del c/c n. 000328868 ("*ex n.* 4103787" p. 2 ricorso), acceso da Magrì Piera Irene nella qualità di titolare della Ditta "Papillon complementi d'arredo".

Il c/c n. 000328868 era assistito due linee di credito, concesse entrambe in data 5/2/20[illegible] rispettivamente per euro 60.000,00 (doc. 4, monitorio, p. 6 ss.) e per euro 20.000,00 (doc. 4, monitorio, p. 14 ss.), valide sino al 31/7/2015 dette linee di credito, garantite da fideiussione *omnibus* sottoscritta da Giunta Giovanni per un importo massimo di euro 104.000,00 venivano revocate dalla Unicredit contestualmente al recesso dal rapporto di conto corrente, con missiva raccomandata datata 27/4/2015, per l'anomalo andamento del rapporto di conto corrente, con diffida a provvedere al rientro dalla esposizione già maturata, dalla cui mancata adesione originava il procedimento monitorio iscritto al n. 4338/2017 avanti al tribunale di Ragusa .

A sostegno dell'invocata revoca del d.i. n. 1903/17 gli opponenti hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria eccependo: a) la nullità dell'azionato contratto di conto corrente nella parte in cui individuava, già con il contratto relativo all'originario conto corrente "*ex n.* 4103787" gli interessi debitori ultralegali facendo rinvio ai c.d. "*usi piazza*", con evidente violazione dell'art. 1346 c.c, ed invocando pertanto gli effetti discendenti dal combinato disposto dagli artt. 1284 e 1419 c.c.; b) la non debenza del preteso saldo debitore, siccome procedente dalla contabilizzazione di poste passive per interessi ultralegali usurari, CMS e CDF non dovute e illegittimamente applicate; c) l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., la cui applicazione non è stata mai regolarizzata contrattualmente nemmeno in conseguenza della emanazione della delibera CICR del 30.06.2000; d) la illegittima e indeterminata applicazione di date differenti di valuta, per le operazioni in accredito e in addebito; ed infine e) l'illegittimità delle

fideiussioni rilasciate in considerazione della mancanza di credito concesso antecedentemente alla data del 05.02.2014, e dunque in corrispondenza con la sottoscrizione delle garanzie.

Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1903/2017, con rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la UNICREDIT SPA, a mezzo della sua mandataria DOBANK SPA, la quale, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione; premessa la qualificazione della domanda di parte attrice in termini di ripetizione di indebito, sollevava eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle poste solutorie versate in conto corrente.

Depositava, ad integrazione della documentazione già allegata al fascicolo del procedimento monitorio, gli estratti conto a decorrere, non dall'origine del rapporto (26/3/1990), bensì dall'1/10/1992 e sino alla sua estinzione. Contestava la totale infondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con salvezza di spese e competenze del giudizio.

Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e vanamente esperita la mediazione obbligatoria disposta dal giudice, la causa veniva istruita con la concessione dei termini *ex* art. 183, co. 6, c.p.c., e disposta la consulenza tecnico-contabile, volta a verificare la corretta determinazione del credito monitorio azionato.

In conseguenza della cessione del credito da parte della UNICREDIT S.P.A., si costituiva ai sensi dell'art. 111 cpc la cessionaria SPV PROJECT1904 S.R.L., a mezzo della sua mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., la quale chiedendo l'estromissione della cedente, insisteva nelle domande ed eccezioni già poste dalla sua dante causa.

Completata la fase istruttoria, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna, per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola ai difensori, veniva pronunciata a verbale la seguente sentenza.

Nel merito

L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta per le seguenti ragioni.

Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]*a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con*

l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)").

Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della *mutatio* ed *emendatio libelli*, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: "*l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio*", non quale "*giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo)*; in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: "[a]*l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)*".

Ciò premesso in termine di riparto dell'onere della prova, risulta correttamente sollevata l'eccezione di parte opponente riguardo la nullità della clausola relativa tasso convenzionale debitorio applicato al rapporto di conto corrente, alla base della domanda della parte opposta e, dunque, anche di quella dell'intervenuta *ex* art. 111 c.p.c., per successione della posizione attiva del rapporto di obbligazione. Dall'esame della documentazione contrattuale prodotta in giudizio emerge che il contratto di apertura del conto corrente n. 4103781 poi pacificamente divenuto 3003288683 stipulato tra le parti in data 26/3/1990, individua il tasso debitore "*nella misura praticata alla clientela durante il periodo di esposizione. Esso risulta attualmente nella misura del 19,75%, e sarà in tale misura o in quella diversa misura che sarà di volta in volta determinata in base alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza"* (p. 1).

Il tenore letterale della clausola rimanda chiaramente ad un tasso variabile "*usi piazza*". L'indicazione del tasso al momento della stipula ("*attualmente nella misura del 19,75%")* non inficia tale interpretazione trattandosi esclusivamente di un'indicazione esemplificativa del tasso concreto alla data sottoscrizione ("*e sarà in tale misura o in quella diversa misura che sarà di volta in volta determinata in base alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza*"). La clausola di rinvio agli usi su piazza inseriti nei contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della legge sulla

trasparenza, deve valutarsi con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione, non essendo prevista una retroattività della normativa richiamata, è dunque del tasso sostitutivo previsto prima dall'art. 5 l. 154/92 e, successivamente, dall'art. 117, co. 7, d. lgs. n. 385/93 (t.u. bancario).

La giurisprudenza di legittimità si è da tempo orientata nel senso di ritenere tali clausole nulle per contrasto con l'art. 1346 c.c., poiché la genericità del rinvio a parametri non oggettivamente verificabili, sconta la indeterminatezza dell'oggetto del contratto: "[n]*ell'economia di una valutazione complessiva delle clausole che stabilivano il tasso debitore rispetto a un contratto di conto corrente a tasso variabile qualsiasi pattuizione che inserisse una componente di indeterminatezza (vuoi rispetto all'intero rapporto, come sostiene l'odierna ricorrente, vuoi in relazione alla sola variazione del tasso iniziale, come hanno ritenuto i giudici distrettuali) nell'individuazione della misura del tasso di riferimento comportava la violazione dell'art. 1284 c.c., in applicazione del principio - già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22179/2015, Cass. 24153/2017) e condiviso da questo collegio - secondo cui la clausola relativa agli interessi di un contratto di conto corrente bancario deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale indicazione del tasso praticato; ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta nel corso della vita del rapporto contrattuale è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio ai cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione*" (*ex multis*, Cass. civ., sez. I, n. 6868/2022).

Deve pertanto provvedersi al ricalcolo del rapporto dare avere con l'applicazione del tasso legale (cfr., da ultime, Cass. civ., sez. I, ord., 03-04-2023, n. 9213; Cass. civ., sez. I, ord., 15-12-2022, n. 36766: "*6.1 Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla L. n. 154 del 1992 sulla tra Spa renza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza (cfr. Cass. n. 23872/2022 e 24048/2019). Ne consegue che, trattandosi di elemento inerente all'oggetto del contratto che deve essere determinato o determinabile sin dal momento in cui il contratto venne stipulato, il tasso sostitutivo non è quello previsto innovativamente dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ma quello legale di cui all'art. 1284 c.c. (Cass. n. 34740 del 2019 e n. 28302 del 2005 sottolineano la non retroattività delle norme introdotte con la L. n. 154 del 1992, art. 4, poi trasfuse nel T.U.B., che prevedendo la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi e*

stabiliscono la sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore). Una conferma che ai contratti preesistenti non possano applicarsi i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 t.u.b. proviene dall'art. 161, comma 6, t.u.b. che, abrogando la L. n. 154 del 1992, ha precisato che "i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori""), tempo per tempo vigente, risultando illegittimamente operata la deroga all'art. 1284 c.c. e, in tale direzione, si è dato mandato al c.t.u. nominato.

Parimenti fondata è la doglianza relativa alla illegittima applicazione della c.m.s. e della c.d.f., per indeterminatezza della prima, e mancata pattuizione della seconda, e ciò sino alla stipula delle modifiche contrattuali sottoscritte in data 4/2/2014.

La commissione di massimo scoperto - applicata nell'esecuzione del contratto, per quanto risulta dimostrato dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla banca opposta - è indicata nella misura dello "*0,125 sull'importo massimo debitore, entro il limite di fido eventualmente consentitoci"*. Deve tuttavia rilevarsi che, per tutta la durata del rapporto, e sino alla stipula dei contratti di apertura di credito del 5/2/2014, non risulta la pattuizione di alcun affidamento e, conseguentemente, non risulta la convenzione di alcun limite per determinare il legittimo parametro per discernere la base di computo dell'applicazione dell'interesse del 0,125%, da quella, invece, assoggettata all'interesse "*sull'eccedenza rispetto al fido*", con conseguente indeterminatezza della clausola, indeterminatezza che non può venire meno, contrariamente alla tesi del c.t.p. di parte opposta, sulla base di un'osservazione delle "*variazioni*" applicate unilateralmente dalla banca dal c.t.u. "*rilevate dagli estratti conto trimestrali*", le quali dimostrano, di fatto, solo cosa la banca ha ritenuto essere il limite per l'affidamento tassato al 0,125, non che lo stesso fosse stato convenuto tra le parti. Devono, pertanto, espungersi dal calcolo del saldo dovuto tutti gli addebiti a tale titolo applicati al c/c [redacted] oltre quelli applicati a titolo di commissione per la messa a disposizione fondi, addebitati a far data dall'1/7/2009, sino alla data del 4/2/2014.

Nelle operazioni di ricalcolo del saldo di chiusura del conto corrente oggetto di giudizio - demandate dal giudice al consulente nominato - ha assunto una incidenza rilevante la carenza probatoria determinata della banca opposta, la quale non ha provveduto al deposito della serie integrale degli estratti conto relativi al rapporto n. [redacted] (ex n. [redacted]) omettendo di depositare la documentazione contabile del periodo che va dall'apertura del c/c avvenuta il 26/3/1990, alla data dell'1/10/1992.

Il saldo di apertura del primo estratto conto prodotto (pari a euro 17.309,33 a debito del correntista) deve pertanto essere azzerato, in conformità all'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità del c.d. "*saldo zero*", da applicarsi in caso di incompleta disponibilità degli estratti conto, che implica la necessità di concentrare l'accertamento contabile nel periodo le cui movimentazioni sono documentate,

in disparte il fatto che il giudizio di opposizione sia instaurato con atto di citazione del correntista, il quale si è limitato a contestare la pretesa avversaria, senza chiedere la ripetizione dell'eventuale indebito, né l'accertamento di un eventuale controcredito. Essendo, dunque, la banca – e la cessionaria - l'attrice in senso sostanziale per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, come affermato da Cass. 33321/2018, condivisa da questo giudice, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti (cfr., analogamente, Cass. civ., sez. I, 29/10/2020, n. 23852; confermata, anche di recente, da Cass. civ., sez. I, ord., 29-08-2023, n. 25417, a seconda di chi sia l'attore sostanziale la domanda sostanziale).

Risulta, dunque, altresì infondata l'eccezione di prescrizione di parte opposta che, basandosi sull'erroneo presupposto di un'azione riconvenzionale di indebito formulata da parte degli opponenti, i quali si sono limitati ad impugnare il decreto ingiuntivo e contestare la pretesa creditoria ivi formulata, vorrebbe neutralizzare sia l'azzeramento del saldo negativo dell'operazione di ricalcolo, che, ai fini del conteggio, le poste solutorie versate dalla correntista in epoca antecedente al decennio dalla notifica della citazione in opposizione.

Deve conclusivamente ritenersi correttamente esplicato l'incarico del consulente tecnico nominato, il quale, in esecuzione del mandato conferitogli ed in risposta dei quesiti allo scopo demandati dal giudice, ha provveduto ad elaborare il ricalcolo del saldo del c/c n. 000328868 (ex n. 4103781) alla data di estinzione dello stesso, escludendo un saldo positivo in favore dell'attrice in senso sostanziale e evidenziando, al contrario, saldo positivo in capo alla correntista di euro 15.876,91.

Il decreto ingiuntivo n. 1903/2017, tribunale di Ragusa, r.g. 4338/2017, deve pertanto essere revocato.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste solidalmente a carico della UNICREDIT S.P.A. e SPV PROJECT 1904 S.R.L. Tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta e della difficoltà della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto congruo applicare i valori medi, con riduzione del 50% per quelli della fase decisoria, per mancata redazione delle comparse e repliche *ex* art. 190 c.p.c. non concesse, si liquidano in euro 1.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, se dovuta, ed in euro 406,50 per spese vive, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Traina, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Le spese della consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1903/2017, tribunale di Ragusa, r.g. [redacted];
- condanna, altresì, [redacted] S.P.A. e [redacted] S.R.L., in solido tra loro, a rimborsare a [redacted] e [redacted] in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in complessivi [redacted] per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, se dovuta, ed in euro [redacted] per spese vive, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Traina;
- pone definitivamente in capo a [redacted] S.P.A. e [redacted] S.R.L., in solido tra loro, le spese della c.t.u., liquidate con provvedimento del [redacted]

Sentenza resa *ex* art. 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Ragusa, [redacted]/11/2023.

Il giudice

dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted]